

N. R.G. 1/2022 Liq. Patr. CIABATTONI ANDREA



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 1/2022;

Letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* ss. L. n. 3/2012 presentata da CIABATTONI ANDREA e la documentazione allegata;

Vista la relazione del dott. Giuseppe Bruni e della dott.ssa Isabella Silvestri quali professionisti incaricati di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi;

vista l'integrazione documentale (e della relazione) depositata entro il termine assegnato, con cui sono stati superati i rilievi sollevati dal Giudice;

ritenuta la propria competenza territoriale risiedendo il debitore a San Benedetto del Tronto (AP), come da documenti agli atti;

considerato che CIABATTONI ANDREA ha dichiarato di svolgere lavoro quale barista con contratto part-time a tempo indeterminato (con un emolumento pari a circa € 800,00 mensili netti) e ha dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto dell'elenco dei creditori allegato e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata - come integrata in data 4.3.2022 - dei professionisti nominati ai sensi dell'art. 15, L. n.3/2012, i quali hanno dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti (lo stipendio, un appartamento con garage, la quota di un terreno, un'autovettura);

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 285.015,90 – cui devono aggiungersi circa € 34.646,39 oltre oneri per spese di procedura, ivi compresi i compensi al legale e al consulente del proponente, il compenso dell'O.C.C. e il compenso dei liquidatori - , il debitore propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in un appartamento con garage (stimato da c.t.u. nel processo esecutivo sul medesimo pendente), la quota di un terreno e un bene mobile registrato, con esclusione degli emolumenti mensili percepiti (per totali € 800,00 circa), poiché necessari al sostentamento del debitore;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dal debitore, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento suo e della propria famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate da CIABATTONI ANDREA (il cui nucleo familiare è composto soltanto dal medesimo), come riscontrate dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui ad eccezione, tuttavia, della somma di € 400,00 mensili indicata come necessaria per la locazione di un alloggio; tale voce di spesa non risulta, infatti, attuale, poiché il debitore vive nell'immobile di sua proprietà, ove dichiara (v. ricorso) di volervi rimanere fino all'aggiudicazione; pertanto, non appare all'attualità e fino al momento dell'aggiudicazione necessario distrarre dalla liquidazione tale parte del reddito fino al momento in cui il debitore vivrà nella casa di sua proprietà. Il limite dello stipendio che egli può essere autorizzato a trattenere va, dunque, fissato in € 400,00 mensili, salva ogni futura modifica (ogni eventuale spesa per un futuro canone di locazione andrà, comunque, necessariamente documentata);

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione; considerato, comunque, che nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato (v. integrazione del 4.3.2022) di ritenere più proficuo intervenire nella procedura esecutiva immobiliare pendente n.r.g. 205/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico

di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di CIABATTONI ANDREA *ex art. 14 ter* L. 3/2012;

nomina liquidatori il dott. Giuseppe Bruni e la dott.ssa Isabella Silvestri;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (salva la facoltà dei liquidatori di intervenire nei giudizi pendenti e chiedere la riassunzione al g.e.) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e, per l'effetto,

SOSPENDE

il pignoramento del quinto dello stipendio a favore di Marte SPV S.r.l. (n.r.g. 85/2019 Tribunale di Ascoli Piceno) e a favore di Ifis NPL S.p.A. (n.r.g. 115/2020 Tribunale di Ascoli Piceno);

STABILISCE

che il liquidatore:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive (ove non intervenga nelle procedure esecutive già eventualmente pendenti);
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dal debitore nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare della medesima, sussistano le condizioni per autorizzare ANDREA

CIABATTONI a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma di **€ 400,00 mensili per le spese personali e familiari**, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dal ricorrente;

che il ricorrente sia **autorizzato ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare** (San Benedetto del Tronto, via Carnia, n. 33, distinto al catasto del medesimo Comune al foglio 8, part. 673, subalterni 57 e 27) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso al liquidatore per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta del liquidatore o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda del debitore e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla ricorrente, al liquidatore e alla cancelleria delle esecuzioni.

Ascoli Piceno, 9.3.2022

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Sirianni